

Impresa sociale, coinvolti i lavoratori

Gabriele Sepio

Terzo settore. Devono essere rivisti gli statuti: andranno previste forme di partecipazione da parte di dipendenti e stakeholders. Da riadattare l'attività principale - Obbligo di nomina dei sindaci più esteso. Oggetto sociale, nomina dell'organo di controllo, regole sul coinvolgimento di lavoratori e stakeholder: questi i principali profili che dovranno essere esaminati dalle imprese sociali istituite in base alla "vecchia" disciplina (Dlgs 155/2006) per allineare gli statuti alle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore. Il Dlgs 112/2017 ha integralmente sostituito la normativa precedente, assegnando agli enti già dotati della qualifica di impresa sociale un termine di 12 mesi (dal 20 luglio 2017) per uniformarsi alle nuove disposizioni; termine che dovrebbe essere prorogato al 20 gennaio 2019 con l'approvazione definitiva del decreto correttivo adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. In questo periodo potrebbe essere necessario apportare delle modifiche all'oggetto sociale. Se da un lato, infatti, il Dlgs 112/2017 ha lasciato intatti gli ambiti di attività previsti dalla normativa precedente, dall'altro ha rivisto l'elencazione dei settori d'impresa considerati di interesse generale, in un'ottica di coordinamento con quanto previsto per gli altri enti del Terzo settore. In sede di adeguamento, quindi, occorrerà riadattare l'oggetto alle nuove definizioni e richiamare espressamente il perseguimento da parte dell'impresa di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le modifiche più significative riguarderanno il sistema di controllo interno. Dovrà essere prevista per tutte le imprese sociali la nomina di uno o più sindaci, prima richiesta solo in caso di superamento di due dei limiti previsti dal Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis), ridotti della metà (totale dell'attivo patrimoniale 2.200.000 euro; ricavi 4.400.000 euro; numero dipendenti 25). Al superamento di questi limiti, senza alcuna riduzione, scatta invece l'obbligo di nomina di un revisore legale. Da rivedere e aggiornare, inoltre, le clausole statutarie che regolano il coinvolgimento di lavoratori e stakeholder: mentre il Dlgs 155/2006 si limitava a richiedere la



presenza di forme di coinvolgimento per lavoratori e "destinatari" (richiamando genericamente meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione idonei ad esercitare un' influenza su determinate decisioni imprenditoriali) le nuove disposizioni prevedono regole più puntuali, imponendo la documentazione nel bilancio sociale delle modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e soggetti interessati. Per l' individuazione di queste ultime spetta al ministero del Lavoro emanare apposite linee guida sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. Ancora, lo statuto dell' impresa dovrà prevedere forme di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all' assemblea, a favore dei quali, negli enti che superano due dei menzionati limiti dell' articolo 2435-bis ridotti della metà, è previsto anche il diritto alla nomina di un componente dell' organo di amministrazione e dell' organo di controllo. Le modifiche effettuate entro il termine anzidetto potranno essere approvate con una procedura semplificata, utilizzando le modalità previste per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria. Un' associazione che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale prima del 20 luglio 2017, ad esempio, potrà modificare lo statuto con le più ampie maggioranze previste dall' articolo 21, comma 1 del Codice civile e senza necessità dell' intervento notarile. Nessuno snellimento procedurale, invece, per una Srl che intenda acquisire ex novo la qualifica di impresa sociale. In questo caso, le modifiche dovranno essere introdotte secondo le regole ordinarie, garantendo il perseguimento delle finalità di interesse generale e la non lucretività dell' ente. © RIPRODUZIONE RISERVATA.